



COMUNE DI CASTRONNO
Provincia di Varese

REGOLAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE

Legge 26.10.1995, n. 447
Legge Regionale 10.08.2001, n. 13

*Approvato con deliberazione consiliare n° 26 del 9 maggio 2006
ed integrato con deliberazione consiliare n° 3 del 6 febbraio 2007*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Norme di riferimento e campo di applicazione	pag. 4
Art. 2 Esclusioni	4

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 3 Definizione	5
--------------------	---

SEZIONE A Cantieri Edili e Stradali

Art. 4 Impianti ed attrezzature	5
Art. 5 Orari dei cantieri edili e stradali ed assimilabili	6
Art. 6 Limiti massimi	6
Art. 7 Emergenze	6
Art. 8 Autorizzazioni emissioni acustiche nei cantieri	6

SEZIONE B Manifestazioni temporanee all'aperto, feste popolari ed assimilabili

Art. 9 Definizioni e attività	7
Art. 10 Limiti ed orari	8
Art. 11 Autorizzazioni emissioni acustiche manifestazioni e feste	8

TITOLO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NELLE STRUTTURE FISSE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 12 Definizioni e attività	9
--------------------------------	---

TITOLO IV ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE

Art. 13 Macchine e impianti per il giardinaggio	9
Art. 14 Dispositivi acustici antifurto	10
Art. 15 Altoparlanti	10
Art. 16 Gestione attività economico-produttive con pubblico	10
Art. 17 Condizionatori	10

TITOLO V
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 18 Opere soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico.	pag. 11
Art. 19 Contenuto della documentazione di impatto acustico	12
Art. 19bis Piani di risanamento acustico delle imprese	12
Art. 20 Permesso di Costruire/Denuncia di inizio attività e agibilità.	12

TITOLO VI
EMISSIONI SONORE DERIVANTI DA TRAFFICO VEICOLARE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 21 Norme generali	13
Art. 22 Contenimento e abbattimento	13
Art. 23 Interventi sulla viabilità e sui servizi pubblici	14

TITOLO VII
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 24 Ordinanze	14
Art. 25 Misurazioni e controlli	14
Art. 26 Sanzioni amministrative	14
Art. 27 Rilevamenti fonometrici	15
Richieste fac-simili	16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Norme di riferimento e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "*Norme regionali in materia di inquinamento acustico*".
2. E' parte integrante del presente regolamento la zonizzazione acustica del territorio comunale approvata con deliberazione consiliare n. 25 del 9.05.2006, che, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 14.11.1997, suddivide il territorio in zone omogenee corrispondenti alle seguenti prime cinque classi:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensità attività umana

Aree urbane interessate da intensità di traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Non si è ritenuto di classificare alcuna area di codesto Comune in Classe VI "Aree esclusivamente industriali" in quanto nessuna area ne presenta le caratteristiche.

Art. 2 Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali, senza diffusione di rumori nell'ambiente

esterno, per le quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n. 277 del 15.8.1991.

2. E' escluso dal campo di applicazione del presente regolamento il suono delle campane collegato con funzioni liturgiche, in quanto tale sorgente sonora rientra nell'attività tutelata dall'art. 2 dell'Accordo tra Stato e Santa Sede del 18/2/1984 ed è disciplinato dagli organi diocesani locali. Tale esclusione non si applica per il suono delle campane al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche, quale lo scandire delle ore o altro.
Il suono delle campane al di fuori del contesto liturgico, la loro riproduzione mediante diffusori acustici, l'uso di amplificatori per riprodurre musica sacra e/o celebrazioni liturgiche rientrano nell'applicazione della normativa sui limiti acustici, come per qualsiasi altra fonte sonora.
3. L'attività oratoriana viene parificata all'attività liturgica e quindi non soggetta alla normativa vigente, ma tutelata dal sopraccitato accordo tra Stato e Santa Sede, quando connessa all'esercizio dell'attività educativa oratoriale e pastorale/liturgica. Viene regolata dalla normativa vigente e parificata alle attività citate nel successivo Titolo II, sezione B del presente Regolamento, quando connessa ad attività ludico/sportive.
4. Dal medesimo regolamento vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume di radio-tv, uso di strumenti musicali per diletto, giochi dei bambini, ecc. cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 3 Definizione

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

SEZIONE A

Cantieri Edili e Stradali

Art. 4 Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine e gli impianti in uso dovranno operare in conformità alle direttive U.E. in materia di emissione acustica ambientale. Dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
2. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso.
3. In via generale se i cantieri non hanno abitazioni e/o uffici nelle immediate vicinanze o, comunque, nel raggio di 50 metri dal cantiere stesso, oppure quando la natura degli scavi o dei lavori è tale da non presupporre il superamento dei limiti, costituisce facoltà e non obbligo la presentazione di

documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 5 Orari dei cantieri edili e stradali ed assimilabili

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:
 - INVERNALE (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle 13,30 alle 18,00
 - ESTIVO (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00
2. L'attivazione di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, seghe circolari, ecc.) e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti altri appartamenti e/o uffici in uso, è consentito solo nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 18,00; in particolare l'uso di macchine le cui emissioni certificate sono superiori a 75 db(A), deve essere limitato nell'orario compreso tra le ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita solo nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 19,00, previa opportuna informazione alla cittadinanza interessata.
4. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza interessata con un anticipo di almeno 24 ore, fatte salve eventuali condizioni di urgenza.

Art. 6 Limiti massimi

1. Il limite assoluto da non superare relativamente alle sorgenti sonore continue (a titolo esemplificativo: generatori di corrente elettrica, stazione di betonaggio, ecc.), provenienti da cantieri edili e assimilabili, è per tutte le zone pari a 70 dB(A).

Art. 7 Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, senza necessita di istanza alcuna.

Art. 8 Autorizzazioni emissioni acustiche nei cantieri

1. Per l'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati negli articoli precedenti, non è obbligatoria la presentazione di

istanza per ottenere autorizzazione di emissione acustica, con documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

2. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere che rispettano i limiti e che non hanno abitazione e/o uffici nelle immediate vicinanze o, comunque, nel raggio di 50 metri dal cantiere stesso, oppure quando la natura degli scavi è tale da non presupporre il superamento dei limiti, è subordinato a denuncia inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e succ. mod. e integrazioni, all'ufficio comunale competente almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, con la quale il responsabile del cantiere si impegna e autodichiara il rispetto di tutte le seguenti condizioni: Limiti degli orari, limiti di rumore e che la durata del cantiere non supererà i 15 giorni lavorativi.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività.

3. Per cantieri di durata superiore ai 15 giorni o per cantieri che non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore e il rispetto dei limiti di orario, il responsabile del cantiere dovrà richiedere al Comune il rilascio di specifica autorizzazione in deroga.

L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente, tenendo conto del contesto del luogo, acquisendo, se ritenuto necessario, il parere dell'ARPA e può essere subordinata alla presentazione della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

4. L'autorizzazione potrà contenere comunque prescrizioni tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi o la messa in opera di particolari schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

SEZIONE B

Manifestazioni temporanee all'aperto, feste popolari ed assimilabili

Art. 9 Definizioni e attività

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alle disposizioni del presente regolamento, e come tali possono usufruire della deroga dei limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, cinema all'aperto, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally, ecc.), con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non e con allestimenti temporanei.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, l'accensione e lo sparo dei fuochi d'artificio e le attività di intrattenimento, quest'ultime esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata e qualora non superi le 16 giornate consecutive nell'arco di un anno solare.

3. Le attività indicate nei commi precedenti non possono essere effettuate nelle aree adiacenti alle case di cura e riposo.

Art. 10 Limiti ed orari

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nell'articolo precedente è consentito nel limite orario delle ore 24,00.
2. I limiti delle emissioni sono quelli stabiliti dal D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 *“Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”*.
3. I limiti del comma 2 sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato potenzialmente esposti ai livelli più elevati.
4. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga.
5. Per le attività sportive/motoristiche si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 3.04.2001, n. 304.
6. I circhi, i luna park e le attività musicali all'aperto possono svolgere la propria attività con i seguenti orari:
 - Dalla domenica al giovedì fino alle ore 23,00;
 - Dal venerdì al sabato fino alle ore 24,00.
7. Il Comune potrà ordinare, di volta in volta, prescrizioni diverse secondo il luogo in cui si colloca la manifestazione, soprattutto in considerazione del disturbo che la stessa potrebbe arrecare alla popolazione residente. In particolare potrà stabilire orari più restrittivi e limitazioni per le singole sorgenti di rumore.

Art. 11 Autorizzazioni emissioni acustiche manifestazioni e feste

1. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività indicate nell'art. 9 che vengono esercitate nel rispetto dei limiti e degli orari indicati nel presente regolamento, si intendono automaticamente autorizzate, se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, specifica dichiarazione ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e succ. mod. e integrazioni, contenente: una dichiarazione del rispetto dei limiti e degli orari stabiliti e l'elenco degli accorgimenti tecnico-procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo.
2. Le attività che superano i limiti sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga, a tal fine il responsabile dell'organizzazione dovrà presentare al Comune domanda di deroga 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
3. Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare deroghe a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dal presente regolamento, ed eventualmente acquisendo anche il parere dell'ARPA, previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da tecnico competente in acustica e con planimetria dettagliata dell'area con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE NELLE STRUTTURE FISSE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 12 Definizioni e attività

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, bar con attività prevalente di trattenimento, insediamenti per la pratica degli sports ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16.04.1999, n. 215.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n. 447/1995 e del DPCM 14.11.1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A.
3. Ai responsabili dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.
4. Le attività rumorose con caratteri di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che è richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica edilizia.
5. Nei subentri nella gestione dei locali indicati nei commi precedenti, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale solo nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole dell'ARPA e non vengono apportate modifiche della struttura in sede di subentro.

TITOLO IV

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE

Art. 13 Macchine e impianti per il giardinaggio

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Nei giorni festivi e al sabato, tale uso è consentito dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

Art. 14 Dispositivi acustici antifurto

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 2 minuti primi con possibilità di due ripetizioni per altri 2 minuti primi dopo una pausa di 1 minuto.
2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dal D.P.C.M. 1.03.1991. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 3 minuti primi, anche se intermittente.
3. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 15 Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario (pubblicità fonica), deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed è consentito nell'ambito delle limitazioni poste ai sensi del vigente Codice della Strada e da altre normative locali e nazionali.
2. L'uso di altoparlanti e/o altri diffusori acustici in postazioni mobili o fisse, per uso continuo o saltuario deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio Tecnico anche in deroga ai limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale.

Art. 16 Gestione attività economico-produttive con pubblico

1. Ai responsabili delle attività insediate sul territorio comunale (gestori di locali pubblici, gestori di impianti automatici di autolavaggio, distributori carburante self-service, distributori di tabacchi, videocassette, distributori di bevande all'aperto, ecc.) è fatto obbligo di vigilare affinché i frequentatori delle attività stesse evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.
2. L'impiego di apparecchiature rumorose nell'ambito dei sistemi di autolavaggio self-service (es.: aspiratori automatici, lavajet, ecc.), installati nelle zone residenziali è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle 20,00.
3. Qualora nell'ambito dei servizi self-service installati nelle zone residenziali, in aree aperte al pubblico, si manifestassero comportamenti dei frequentatori dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, il Sindaco può prevedere la sospensione totale o parziale dell'autorizzazione.

Art. 17 Condizionatori

1. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di

- rumore, con valori che superano i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dalla normativa vigente.
2. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.
 3. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo l'installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.
 4. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale addetto ai controlli.
 5. I condizionatori a servizio di ospedali o case di cura, possono essere utilizzati purché sia dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

TITOLO V

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 18 Opere soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico.

1. Sono soggetti alla presentazione della documentazione di impatto acustico:
 - progetti relativi a immobili e infrastrutture da adibire ad impianti produttivi, attività commerciali, sportive e ricreative, centri commerciali e grandi infrastrutture;
 - le richieste di Nulla Osta all'esercizio ex art. 3.1.9 del Regolamento di Igiene per inizio attività produttive;
 - edifici di civile abitazione, limitatamente agli impianti condominiali, per gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
 - progetti di infrastrutture ferroviarie e stradali.
2. Sono, inoltre, soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico, a cura dei soggetti titolari dei progetti o delle opere, le domande volte ad ottenere la trasformazione, ristrutturazione, ampliamenti di:
 - impianti produttivi, attività commerciali, sportivi e ricreative, centri commerciali e grandi infrastrutture;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui alla normativa vigente;
 - discoteche, circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande.
 - l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno;

- l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
3. La documentazione di impatto acustico o di previsione di impatto acustico, da presentare ai sensi dei commi precedenti, deve prevedere ogni sorgente sonora presente nel contesto produttivo. A titolo esemplificativo anche i mezzi utilizzati per la movimentazione dei materiali, le apparecchiature quali altoparlanti, per le comunicazioni aziendali, percepibili all'esterno dell'azienda o le sirene di segnalazione.
 4. è vietato l'uso di apparecchiature sonore quali: altoparlanti per le comunicazioni aziendali percepibili anche all'esterno dell'azienda o sirene per la segnalazione degli orari dei cicli lavorativi.
 5. E' obbligatorio produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - scuole in genere compreso gli asili nido;
 - ospedali, case di cura, case di riposo o soggiorno;
 - discoteche;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani.

Art. 19 Contenuto della documentazione di impatto acustico

1. Il contenuto della documentazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica ai sensi del D.P.C.M. 31/3/98, dovrà tenere conto dei criteri e degli indirizzi previsti delle norme nazionali e regionali e dalle disposizioni tecniche vigenti.
In particolare il contenuto della documentazione di cui al precedente comma dovrà essere conforme alle indicazioni di cui alle normative regionali vigenti.

Art. 19bis Piani di risanamento acustico delle imprese ⁽¹⁾

1. Il piano di risanamento acustico di cui all'art. 15,c. 2, della L. 447/1995, redatto dall'impresa interessata secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, dovrà essere realizzato entro il termine massimo di trenta mesi dalla presentazione del piano stesso all'Ufficio tecnico del Comune.
2. Se il piano, nell'ambito del tempo stabilito per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a completare il risanamento acustico, presenta degli stadi intermedi di intervento, deve anche prevedere per ciascuno di questi stadi la verifica fonometrica relativa.
3. Tale verifica deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale abilitato od in alternativa da tecnico dell'Arpa.
4. I risultati di tali verifiche, dovranno essere trasmessi all'Ufficio Tecnico del Comune entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del periodo stabilito per la realizzazione dello stadio intermedio di intervento.

⁽¹⁾ L'articolo è stato aggiunto con deliberazione di C.C. n° 3 del 06.02.2007

5. Deve inoltre essere congiuntamente prodotta all'Ufficio tecnico tutta quella documentazione (fatture, bolle, ecc.) utile a documentare il procedere degli interventi di risanamento acustico nell'ambito degli stadi intermedi.
6. Il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione delle verifiche e della documentazione, di cui ai capoversi che precedono, determinerà l'adozione, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L.241/90, dei poteri di controllo, sostitutivi e sanzionatori previsti dalla vigente normativa regionale in materia.

Art. 20 Permesso di Costruire/Denuncia di inizio attività e agibilità.

1. Il rilascio di permesso di costruire/denuncia di inizio attività e agibilità per le opere previste negli articoli precedenti è subordinato alla valutazione della documentazione di impatto acustico.
2. La documentazione previsionale dell'impatto acustico deve essere presentata congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente del permesso abilitativo all'uso dell'immobile, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Il Servizio competente interessato al rilascio dell'atto può richiedere un parere e/o una valutazione sulla documentazione presentata ai competenti organi tecnici preposti (ASL e ARPA). Tale richiesta comporterà un incremento dei diritti di segreteria pari all'importo da sostenere da parte del Comune per la richiesta e rilascio del parere ASL/ARPA.
4. Ai fini dell'agibilità dovrà essere prodotta idonea documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di isolamento passivo ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
5. Per i nuovi insediamenti residenziali, contestualmente alle domande per il rilascio del Permesso di Costruire, dovranno produrre la seguente documentazione: Valutazione Previsionale di Clima Acustico preliminare alle opere edilizie previste; Relazione tecnica contenente la valutazione e la dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici. E' necessario dimostrare di avere le seguenti distanze dalle opere sotto elencate:

Opere	Distanza
Aeroporti, aviosuperfici, eliporti	Entro le fasce di rispetto aeroportuale
Strade di tipo A	Entro 250 metri dal ciglio stradale
Strade di tipo B, C, D	Entro 100 metri dal ciglio stradale
Strade di tipo E, F	Immedie vicinanze
Ferrovie e altri sistemi di trasporto collett.	Entro 250 metri dal ciglio ferroviario
Discoteche	Immedie vicinanze
Circoli privati e pubblici esercizi	Immedie vicinanze
Impianti sportivi e ricreativi	Dipende dal tipo di impianto

TITOLO VI

EMISSIONI SONORE DERIVANTI DA TRAFFICO VEICOLARE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 21 Norme generali

1. Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal DPR n. 142/2004.
2. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'ARPA in collaborazione con i competenti uffici comunali.

Art. 22 Contenimento e abbattimento

1. Per quanto possibile, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da loro prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.
2. Al fine di abbattere la rumorosità prodotta dal traffico, è vietato:
 - fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
 - eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
 - eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità;
 - trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
 - utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
 - attivare dalle ore 22,00 alle ore 6,00, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
 - azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dei casi di necessità.
3. Il contenimento di altre emissioni è previsto anche da altre norme e prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 285/1992 (C.d.S.).

Art. 23 Interventi sulla viabilità e sui servizi pubblici

1. I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico e le riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani devono essere sottoposti a Valutazione di impatto Acustico. A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di impatto Acustico:
 - Il Piano Generale Urbano del Traffico;
 - Raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI

Art. 24 Ordinanze

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 27 del presente regolamento, in caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
 - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
 - limiti d'orario per l'esercizio di attività pubbliche commerciali, specifiche per ogni materia;
 - particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Art. 25 Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.
2. L'attività di controllo è demandata agli Enti tecnici competenti ARPA e ASL, alle Forze di Polizia ed in particolare al Servizio di Polizia Locale.

Art. 26 Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle disposizioni del presente regolamento sono punite, per quanto applicabili:
 - a) con la sanzione amministrativa indicata dall'art. 10 della legge 26.10.1995, n. 447;
 - b) in via residuale con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e succ. modifiche e integrazioni.
2. Qualora un'attività dia luogo ad emissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati in deroga ed è già stata diffidata e/o gli è stata ordinata la bonifica acustica e/o gli è stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Responsabile del Servizio competente, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Responsabile del Servizio competente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività, se non individuabile detta sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

3. Il responsabile dell'attività oggetto di provvedimento di cui al comma precedente, può, previa messa in atto di adeguati procedimenti di contenimento dell'inquinamento acustico/bonifica, presentare idonea documentazione attestante gli interventi effettuati e richiedere la revoca dei provvedimenti sospensivi di cui al comma 2, salvi i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, qualora il fatto costituisca reato.

Art. 27 Rilevamenti fonometrici

Il Responsabile del Servizio comunale competente per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, si avvale della sezione provinciale dell'ARPA e/o dei Servizi ASL provinciali.

- Cantieri edili, stradali o assimilabili (Fac-Simile)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ
RUMOROSA TEMPORANEA**

Marca
da bollo

Spett.le
COMUNE DI CASTRONNO
Ufficio tecnico Comunale

Il sottoscritto _____

In qualità di: _____

Della ditta _____

Sede legale: _____

(Comune, via, n. civico, telefono, fax).

CHIEDE

L'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in. _____

Da effettuarsi in via _____ n. _____ mapp. _____

Dal giorno _____ al giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

In deroga agli orari / ai limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

I) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

II) Copia documento d'identità a valersi quale autenticazione della sottoscrizione che segue.

III) Relazione tecnico-descrittiva redatta da un Tecnico Competente in Acustica. sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede

Luogo e data, _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

1. **DICHIARAZIONE PER CANTIERI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E ASSIMILABILI**

2.

3. COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

4. ATTENZIONE!

5. Una volta compilata, **fare una copia** della presente DICHIARAZIONE che andrà timbrata con timbro di protocollo e tenuta in cantiere a disposizione per eventuali controlli.
6. La presente Dichiarazione è alternativa all'Autorizzazione in deroga e può essere presentata SOLO nel caso in cui si preveda di rispettare TUTTI i limiti stabiliti dal Regolamento Comunale.
7. in caso contrario bisogna presentare DOMANDA, mediante apposito modulo corredato di marca da bollo da presentare almeno 30 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose ed ottenere la relativa AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

Spett.le
COMUNE DI CASTRONNO

Il sottoscritto _____

In qualità di: _____

Della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice).

Sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax).

COMUNICA che

Dal giorno _____ al giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

In via _____ n. _____ mapp. _____

8. Si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in: _____

9.

10. A tal fine il sottoscritto,

11. DICHIARA

12.

13. sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale in materia, di rispettare quanto indicato nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, in particolare, di **RISPETTARE** gli **ORARI** e i **LIMITI** stabiliti dal Regolamento Comunale Acustico ambientale.

Allega la seguente documentazione:

I) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

II) Copia documento d'identità a valersi quale autenticazione della sottoscrizione che segue

III) Relazione descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede

Data _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

- **Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabile:**
- **Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa (fac-simile)**

Marca
da
bollo

Spett.le
COMUNE DI CASTRONNO
Sportello Unico Imprese

Il sottoscritto _____

In qualità di _____

Della manifestazione ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice).

Sede legale _____
(Comune, via, n. civico, telefono, fax).

CHIEDE

Ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione in deroga per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

Da effettuarsi dal giorno _____ al giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

In deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega le seguenti documentazioni:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Copia documento d'identità a valersi quale autenticazione della sottoscrizione che segue;
- 3) Relazione tecnico-descrittiva redatta da un Tecnico Competente in Acustica, sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede

Luogo e Data, _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Tabella dei valori (D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi	Valori limite di emissione		Valori limite assoluti di immissione		Valori di qualità	
	Leq in dB(A)		Leq in dB(A)		Leq in dB(A)	
	diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno
Classe I	45	35	50	40	47	37
Classe II	50	40	55	45	52	42
Classe III	55	45	60	50	57	47
Classe IV	60	50	65	55	62	52
Classe V	65	55	70	60	67	57
Classe VI	65	65	70	70	70	70

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1- Cantieri edili

(testo da inserire nei permessi di costruire/D.I.A.).

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio dalle ore alle ore e dalle ore ... alle ore ..., nei limiti di rumore indicati dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Allegato 2- Cantieri stradali

(testo da inserire nei permessi di costruire/DIA per lavori in sede stradale).

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore ... alle ore ... entro i limiti di rumore indicati dal presente Regolamento Comunale